



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20210071479	
Data	10-12-2021	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 1037 - 2021	

OGGETTO:

D.LGS.152/06 E SMI, ART. 208 PROVVEDIMENTO DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA, ALLA MESSA IN RISERVA [R13] ED AL RECUPERO [R5] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA Q.S. ABRASIVI MARENGO S.R.L. - BOSCO MARENGO.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania nella sua qualità di Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria;

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 41/14095 del 05.03.2020 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 145 del 13/09/2021 Prot. n. 54288 del 13/09/2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’ Ing. Paolo Platania.

Visto l’Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 3-2020 del 09.04.2020 avente a oggetto “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità”, successivamente modificato con Ordine di Servizio OSAP2 4-2020 del 29.04.2020;

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 36 e 50;

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”;

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 1 del 10.01.2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Vista la D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Premesso che:

la ditta Q.S. Abrasivi Marengo S.r.l. è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale DDAP1 n. 490 – 2011 prot. n. 128847 del 28/10/2015 e successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 580 - 2015 Prot. Gen. N. 20150083200 del 05-10-2015 per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R5] di rifiuti speciali non pericolosi;

- in data 12/10/2021 il Sig. Querini Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della Ditta Q.S. Abrasivi Marengo S.r.l., con sede legale e sede operativa in Bosco Marengo - via delle Ghiare – Zona Industriale, P. IVA 01899340069 inoltrava alla Provincia di Alessandria istanza ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi per di rinnovo dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui alla DDAP1 - 580 - 2015 Prot. Gen. N. 20150083200 del 05-10-2015, dichiarando l’invarianza delle condizioni tecnico operative precedentemente autorizzate;
- l’attività oggetto di gestione rifiuti già svolta dalla ditta è già stata oggetto di verifica di assoggettabilità alla fase di V.I.A. dalla quale è stata esclusa con prescrizioni con DDAA2 – 67 – prot. 33933 del 11/03/2010 e quindi, considerando l’invarianza delle condizioni tecnico operative precedentemente autorizzate si ritiene che non necessita sottoporre nuovamente l’istanza alla succitata fase di verifica ;
- con nota prot. n. 60219 del 13/10/2021 è stato regolarmente avviato il procedimento ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 ed è stata fissata al 22/11/2021 la Conferenza dei Servizi per la discussione della pratica in oggetto, comunicando agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati che, visto il carattere

decisorio della Conferenza dei Servizi, in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 49 lettera E del D.Lgs 78/2010 a modifica dell'articolo 14 ter della Legge 241 del 07/08/1990, sarebbe stato considerato acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto che, trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta QS ABRASIVI S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati deve essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Considerato che nella suddetta Conferenza dei Servizi, come da verbale acquisito agli atti con prot. gen. n. 68988 del 29/11/2021 è emerso in sintesi che: “valutati i pareri pervenuti i quali non richiedono ulteriori integrazioni documentali, si informa che il giudizio complessivo della Conferenza dei Servizi convocata e svolta in forma asincrona ai sensi di legge è da intendersi favorevole al netto delle prescrizioni indicate e richieste dai singoli soggetti coinvolti nel procedimento che saranno inserite nel provvedimento finale”.

Esaminati i pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento pervenuti al Servizio Gestione Rifiuti e preso atto delle osservazioni effettuate nonché delle prescrizioni disposte;

Richiamati quali parte integrante della Determinazione Dirigenziale, anche se non allegati, tutti i pareri emessi dagli Enti interessati;

Vista la nota Gestione Acqua prot. n. 11-u – 2020- 553 del 19/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione piano di prevenzione e gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio aree esterne –Ditta QS ABRASIVI MARENGO S.r.l. – Bosco Marengo”.

Vista la Determinazione Dirigenziale DDAA2 n. 381 – 2009 prot. n. 167022 del 28/12/2009 avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 – parte V – norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire : ditta QS ABRASIVI MARENGO s.r.l. – via delle Ghiare - Zona Industriale – Bosco Marengo (AL)” la quale viene sostituita ed integrata nel presente provvedimento mediante la nota del Servizio Tutela e Qualità dell'Aria Provincia di Alessandria prot. n. 67948 del 23/11/2021 contenente le prescrizioni del caso ed il relativo quadro tecnico di cui all'allegato 4.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

1 - Di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi l'autorizzazione unica di cui alla Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 580 - 2015 Prot. Gen. N. 20150083200 del 05-10-2015 rilasciata alla Ditta Q.S. Abrasivi Marengo S.r.l., con sede legale e sede operativa in Bosco Marengo - via delle Ghiare – Zona Industriale, P. IVA 01899340069, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Querini Giuseppe nato a Napoli il 21/03/1954 e residente a Bosco Marengo - via Dante n. 1/3 - cod. fiscale QRNGPP54C21F839J, per l'esercizio dell'attività di **messa in riserva [R13] e recupero [R5]** dei rifiuti speciali non pericolosi di seguito elencati:

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

CER 120117 – materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*

CER 120121 – corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*

2 - di vincolare la presente autorizzazione al rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

- **Allegato 1** – la Planimetria generale dell’impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti. di cui all’Allegato 1 forma parte integrante del presente atto ed il suo contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tale allegato viene individuato nella documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell’istruttoria, e rappresenta oggetto delle valutazioni positive finali sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.
- **Allegato 2** – l’elenco dei macchinari utilizzati per le operazioni di recupero [R5] dei rifiuti forma parte integrante del presente atto ed il suo contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.
- **Allegato 3** – la nota Gestione Acqua prot. n.11-U-2020-553 del 19/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione piano di prevenzione e gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio aree esterne, D.P.G.R. 1/R/2006 e s.m.i.. Ditta QS ABRASIVI MARENGO S.r.l. – Bosco Marengo”, forma parte integrante del presente atto ai sensi dell’art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i ed il suo contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.
- **Allegato 4** – Quadro tecnico emissioni in atmosfera
- **Allegato 5** - Diagramma di flusso.

PUNTO B) – Tipi volumi e quantitativi dei rifiuti.

1 - I dati contenuti nella seguente tabella costituiscono prescrizione autorizzativa.

RIFIUTO	DESCRIZIONE	ATTIVITA’	SUPERFICIE AREA STOCCAGGIO (MQ)	VOLUME ISTANTANEO MASSIMO DI STOCCAGGIO (MC)	QUANTITATIVO ISTANTANEO MASSIMO STOCCAGGIO (TON)	QUANTITATIVO ANNUO MASSIMO AMMESSO AL RECUPERO (TON)
120117	Residui di materiale di sabbatura, diverso da quello di cui alla voce 120116*	R13/R5	57	53	53	1.500
120121	Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*	R13/R5	28	27	27	500

2 - Al fine di garantire gli spazi previsti per la movimentazione e lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti, si specifica che il limite previsto per il volume istantaneo massimo di stoccaggio assume valenza prioritaria rispetto al limite quantitativo espresso in peso. Al fine del calcolo delle garanzie di cui al PUNTO I) si deve tenere conto del limite espresso in peso.

PUNTO C) – Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto alla nuova forma di gestione richiesta.

1 - L’attività autorizzata alla ditta consiste nell’operazione di messa in riserva [R13] dei rifiuti individuati con CER 120117 e CER 120121 per il successivo recupero [R5] consistente nella frantumazione, granulazione, deferrizzazione e vagliatura degli stessi ed al successivo insaccamento, per la produzione di materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate.

2 - Le modalità operative devono corrispondere con quanto descritto nella documentazione tecnica presentata dalla ditta ed assunta dalla Provincia di Alessandria al protocollo n. 83914 del 05/07/2011, e successivamente integrata in data 08/09/2011, a seguito di richiesta da parte di ARPA, oltre che a quanto riportato nella relazione tecnica assunta dalla Provincia di Alessandria al protocollo n. 72273 del 21/08/2015 oltre alla documentazione tecnica di cui al prot. Prov. Al n. 60032 del 12/10/2021. Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

3 – Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle operazioni di recupero [R5] sono elencate in allegato 2. La modifica o la sostituzione dei seguenti macchinari deve essere preventivamente comunicata ai competenti Servizio della Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione.

PUNTO D) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

1 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, le aree di stoccaggio devono essere contrassegnate con etichette o targhe indicanti i codici CER e la descrizione dei rifiuti; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

2 – Al fine di evitare l’accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa dove è ammesso lo svolgimento dell’attività autorizzata, deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

3 – Qualora si dovessero verificare eventuali emergenze all’interno dell’impianto, dovranno essere immediatamente attivate le procedure indicate nella relazione tecnica allegata all’istanza presentata dalla Ditta, assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 83914 del 05/07/2011, e successivamente integrata in data 08/09/2011, oltre che a quanto riportato nella relazione tecnica assunta dalla Provincia di Alessandria al protocollo n. 72273 del 21/08/2015. Tale relazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

4 – L’impianto e l’attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio.

5 - La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.

6 - L’area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l’attività autorizzata deve essere oggetto di manutenzione tale da garantire condizioni di allestimento sufficienti alla protezione della matrice ambientale suolo.

7 - Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 1 alla presente autorizzazione. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscele accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.

PUNTO E) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al **NCT foglio 17 mappale 120 del Comune di Bosco Marengo.**

PUNTO F) – Scarichi idrici

1 - La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)". In particolare deve essere rispettato il provvedimento di approvazione del **Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento** prot. n.11-U-2020-553 del 19/06/2020 **rilasciato** dalla società GESTIONE ACQUA, alla società QS ABRASIVI MARENGO s.r.l.

2 – La rete di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di deve essere mantenuta in stato di accessibilità, pulizia ed efficienza tale da garantirne il corretto funzionamento.

PUNTO G) – Limiti di emissione in atmosfera e Valutazione di impatto acustico.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – SERVIZIO TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PRESCRIZIONI GENERALI DI STABILIMENTO:

1. Le lavorazioni devono essere realizzate in modo tale da garantire, in ogni fase di lavorazione, il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione; le operazioni devono essere esclusivamente effettuate tramite gli impianti oggetto della presente autorizzazione, le cui caratteristiche tecniche sono state descritte nella documentazione tecnica allegata nell'istanza, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto.
2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, previo eventuale trattamento.
3. I valori limite di emissione fissati nel quadro riassuntivo delle emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel "Quadro riassuntivo delle emissioni".
4. All'interno dello stabilimento non possono essere utilizzate, nei processi che determinano emissioni in atmosfera, le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV,

ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo *H350, H340, H350i, H360D, H360F, HH360FD, H360Df, H360Fd*

5. Inoltre, all'interno dello stabilimento, non possono avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
6. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, le condizioni operative di cui al punto precedente, nonché il rispetto dei limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo), che rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie (come riportato nell'Allegato 3 al presente atto).
7. L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.
8. Le concentrazioni individuate nel quadro riassuntivo delle emissioni devono essere rispettate immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e, quindi, prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.
9. I generatori di calore ad uso termico civile eventualmente presenti devono rispettare i requisiti stabiliti nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i. nei tempi ivi indicati.
10. Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove, come disposto dal presente atto.
11. Gli impianti di abbattimento devono essere dotati di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
12. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
13. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
14. Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

15. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

MANUTENZIONE PARZIALE (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche): da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale

MANUTENZIONE TOTALE: da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.

16. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
17. Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.
18. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. e al Sindaco entro 60 giorni dalla data del campionamento e dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
19. Le modalità ed i metodi di campionamento e di analisi dovranno essere individuati tra quelli elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. salvo diverse indicazioni contenute nel presente allegato.
20. Le metodologie per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, nonché i riferimenti tecnici finalizzati all'individuazione dei piani di misura e dei punti di campionamento e della realizzazione della postazione di prelievo, dovranno essere conformi a quanto previsto all'interno del documento "Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi ed indicazioni di minima" redatto da ARPA Piemonte e reperibile sul Sito Istituzionale della Provincia di Alessandria al seguente indirizzo: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>
21. Nel caso in cui all'interno del citato documento non siano presenti le informazioni relative alla tipologia di indagini da svolgere, la ditta dovrà concordare le stesse con ARPA e dovrà trasmettere al Servizio scrivente la relativa ai metodi concordati contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento; tale comunicazione costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo.
22. Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

23. In riferimento agli autocontrolli, al fine di ottenere una reale rappresentatività dei dati ottenuti, è necessario che la sensibilità del metodo utilizzato scenda ad almeno un decimo del limite imposto e che per il confronto con i limiti venga applicato il metodo medium-bound.
24. La Ditta, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla "normale tollerabilità" la formazione di polveri e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c.; qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il superamento di tale soglia, l'azienda dovrà sottoporre alla Provincia di Alessandria per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
25. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
26. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle misure indicate nel presente allegato; il mancato rispetto di una o più prescrizioni comporta, l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, previa comunicazione agli Enti competenti al controllo.
27. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
28. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
29. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle sopra indicate.
30. Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo; deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive,
31. La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Servizio Energia e Tutela e Qualità dell'Aria, Ufficio Tutela Qualità dell'Aria, eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.
32. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.
33. Si rende obbligo alla Ditta di lavorare con la saracinesca del capannone chiusa in modo tale che le lavorazioni avvengano in ambiente chiuso per meglio consentire la massima convogliabilità delle polveri al camino già autorizzato.
34. Per quanto concerne la fase di carico/scarico, questa deve avvenire, tassativamente, in big-bags e le m.p.s. devono essere sempre insaccate.
35. Deve essere periodicamente utilizzata la spazzatrice sulle superfici sulle quali avvengono le fasi di lavorazione, comprese le aree scoperte.
36. La Ditta deve provvedere, in caso di necessità, al lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto in uscita dall'impianto, al fine di evitare eventuali trascinamenti di polveri all'esterno.

37. La ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico.

DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 : L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.

la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO H) – Metodo di trattamento e recupero.

- Fatto salvo quanto già disposto al punto C) n. 2, l'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/98 allegato 1 sub 1 punto 7.10, fatta eccezione per i limite quantitativo annuo, stabilito con il presente atto.

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza presentata dalla Ditta, assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 83914 del 05/07/2011, e successivamente integrata in data 08/09/2011, oltre che a quanto riportato nella relazione tecnica assunta dalla Provincia di Alessandria al protocollo n. 72273 del 21/08/2015. Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di rilascio. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente determinazione dirigenziale.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 580 - 2015 Prot. Gen. N. 20150083200 del 05-10-2015 la quale perde efficacia.

La Ditta dovrà presentare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'istanza di rinnovo, almeno **180 giorni prima della scadenza.**

L'istante deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1. La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario. Le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate a mezzo pec nei termini prescritti al seguente indirizzo e-mail: **protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it**.
2. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
3. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.
5. Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.
6. Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7. A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
8. La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.
10. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento; **l'autorizzazione, in ogni caso, è subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.**
11. Resta comunque facoltà della Provincia disporre a termini di legge tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01200806905897 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Ing. Paolo Platania Dirigente *ad interim*
della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)